



Circolare n. 28/2026

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

Oggetto: Elezioni del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. Elezioni in data 16 marzo 2026.

Gent.mi,

a puro titolo di suggerimento e senza alcuna volontà interpretativa della norma (D.P.R. n. 169/2005 art.5), che non compete a questo Consiglio Nazionale, si comunica quanto segue.

Il Ministero della Giustizia ha indetto le elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale, nella giornata di lunedì 16 marzo 2026 (vedi circolare n. 2, prot. 0000274 del 16 gennaio 2026).

Ne consegue che per tale data ogni Consiglio dell'Ordine territoriale deve convocare un'apposita seduta, nella quale delibera, a maggioranza dei presenti, i nominativi dei candidati che intende eleggere.

I nominativi sono scelti tra coloro che hanno presentato la candidatura per ciascuna sezione dell'albo, come da elenco pubblicato [sul sito istituzionale del CNAPPC](#).

Presiederà la riunione il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente. In assenza anche del Vicepresidente presiederà il consigliere più anziano per iscrizione all'Albo (in caso di eguale anzianità di iscrizione, il maggiore d'età).

"Della seduta è redatto apposito verbale, che è sottoscritto dai consiglieri che vi hanno partecipato" (art. 5, comma 5 del D.P.R. n. 169/2005).

Il Presidente dell'Ordine o, in sua assenza, il Vicepresidente ovvero, in mancanza di entrambi, il consigliere più anziano per iscrizione all'Albo (in caso di eguale anzianità di iscrizione, il maggiore d'età) trascrive i nominativi dei candidati votati nella scheda predisposta dal Ministero della Giustizia con un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere per ciascuna sezione dell'albo ed il numero di voti spettanti all'Ordine medesimo (schede inviate via PEC del 03 marzo 2026).

Il Consiglio Nazionale è costituito da quindici componenti, ripartiti tra gli iscritti alla sezione A e B, secondo quanto previsto dalla sezione 4 della tabella di cui all'Allegato 1 del DPR 169/2005; pertanto è possibile esprimere fino a 14 (quattordici) preferenze per i candidati iscritti alla Sezione A e 1 (una) preferenza per il candidato iscritto alla Sezione B (art. 5, comma 1 del DPR n. 169/2005).

Nel rispetto della promozione delle pari opportunità tra donne e uomini e della tutela del genere meno rappresentato, le modalità di espressione del voto sono altresì disciplinate dal *"Regolamento recante norme sulle elezioni con modalità telematiche dei Consigli degli ordini territoriali degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori e norme per la*



tutela di genere", (approvato dal Ministro della giustizia con decreto pervenuto in data 24 ottobre 2024 e adottato in via definitiva dal Consiglio nazionale nella seduta del 13 novembre 2024 con delibera n. 1560/2024) che si allega al presente vademecum (All. 1).

Ai sensi dell'art. 5 del predetto Regolamento, il numero massimo di preferenze esprimibili nella votazione dei candidati dello stesso genere, maschile o femminile, è pari a 8 (otto), indipendentemente dalla sezione di appartenenza (sez. A e sez. B).

A titolo esemplificativo, si allegano le possibili combinazioni di preferenze, in conformità alle disposizioni del Regolamento in materia di tutela del genere (All. 2).

"Il Ministero della Giustizia considererà come non apposti i nominativi indicati dopo i primi 15 (quindici) trascritti nella scheda" (art 5, comma 5 del DPR n. 169/2005).

Inoltre, per garantire la tutela della parità di genere, il Ministero della Giustizia considererà non apposti i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero massimo di preferenze che si possono esprimere (art 5 del Regolamento recante norme sulle elezioni con modalità telematiche dei Consigli degli ordini territoriali degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori e norme per la tutela di genere).

Ogni Ordine territoriale dovrà trasmettere la scheda direttamente e immediatamente al Ministero, secondo le modalità da quest'ultimo indicate nelle schede elettorali (tramite PEC all'indirizzo prot.dag@giustiziacert.it) (vedi circolare n. 26, prot. 0000502 del 09 febbraio 2016).

Il Ministero della Giustizia provvederà direttamente allo spoglio delle schede provenienti dagli Ordini, redigerà il verbale di accertamento del risultato delle elezioni e proclamerà i nominativi degli eletti alla carica di Consigliere Nazionale.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del DPR n. 169/2005, sono incompatibili la carica di Consigliere Nazionale e quella di Consigliere del Consiglio territoriale.

Pertanto, entro due giorni dalla proclamazione dell'elezione al Consiglio Nazionale, che verrà tempestivamente comunicata agli eletti, occorrerà optare per una delle due cariche; in mancanza di opzione l'interessato decadrà dalla carica di membro del Consiglio Nazionale.

Con i migliori saluti.

Il Direttore
(dott. Francesco Nelli)

All.ti: c.s.

